



**Repubblica italiana**

**Corte dei conti**

***La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Mario Scano	PRESIDENTE
Dott. Nicola Leone	CONSIGLIERE
Dott. <sup>ssa</sup> Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Mistretta	I REFERENDARIO
Dott. <sup>ssa</sup> Lucia d'Ambrosio	I REFERENDARIO RELATORE
Dott. <sup>ssa</sup> Valeria Motzo	I REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 22 luglio 2009;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Visto** l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

**Vista** la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Tempio Pausania con la nota n. 11275, del 25 giugno 2009;

**Vista** la nota prot. n. 525/Pres. del 16 luglio 2009 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Primo Referendario

Lucia d'Ambrosio;

**Vista** la nota prot. n. 1242 del 20 luglio 2009 con cui il Magistrato istruttore, Primo Referendario Lucia d'Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

**Vista** l'ordinanza n. 23/2009 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l'adunanza del 22 luglio 2009 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

**Udito** il relatore Primo Referendario Lucia d'Ambrosio;

### **P R E M E S S O**

Con la nota specificata più sopra il Sindaco del Comune di Tempio Pausania ha richiesto il parere *circa l'applicabilità o meno agli enti locali della Sardegna, ed in particolare al comune di Tempio Pausania, del comma 732 della legge finanziaria nazionale n. 296/2006 ... che ha ridotto ad uno il numero dei revisori dei conti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.*

Ciò nella considerazione che *la Regione Sardegna è una regione a statuto speciale, con competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali e che il Comune di Tempio è capoluogo di provincia.*

### **C O N S I D E R A T O**

1. Va preliminarmente osservato che la richiesta di parere è stata inoltrata direttamente alla Corte dal Sindaco del Comune e non dal Consiglio delle Autonomie locali, per il cui tramite, ai sensi dell'art. 7, comma 8 legge n. 131 del 2003, le richieste della specie devono *di norma* pervenire.

Tuttavia, sebbene il legale rappresentante dell'ente interessato non

abbia espressamente motivato sul punto, sussistono le condizioni di ammissibilità soggettiva della richiesta diretta, chiaramente rinvenibili nella prospettata urgenza di provvedere alla nomina dell'organo di revisione.

Sotto il profilo dell'ammissibilità oggettiva, la questione sottoposta è certamente ascrivibile alla materia di contabilità pubblica, in quanto attiene all'interpretazione e all'applicazione della normativa concernente la costituzione degli organi di revisione contabile degli enti locali, e riveste i necessari requisiti della generalità, dato che implica la soluzione di problemi di compatibilità della disciplina legislativa statale con quella regionale (Regione a statuto speciale) in tema di ordinamento degli enti locali. Il quesito formulato, inoltre, appare non implicare la valutazione di comportamenti amministrativi già compiuti o di provvedimenti già adottati e non essere correlato con giudizi civili, amministrativi o penali in corso. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'ammissibilità oggettiva della richiesta.

**2.** La richiesta formulata dal Comune di Tempio Pausania ha ad oggetto il problema della composizione dell'organo di revisione contabile, alla luce dell'art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria), che ha modificato la norma di cui all'articolo 234, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Com'è noto, l'art. 234 del TUEL, nella sua originaria formulazione, stabiliva, al comma 1, che *i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto **da tre membri*** e, al comma 3, che *nei comuni con*

*popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata **ad un solo revisore.***

La modifica introdotta dall'art. 1, comma 732, della legge finanziaria n. 296/2006, attiene alla sostituzione, limitatamente alla locuzione *nei comuni con popolazione inferiore a ...* del numero "5.000" (abitanti) con il numero "15.000", per cui nei comuni al di sotto di tale soglia la revisione economico-finanziaria è affidata **ad un solo revisore**, anziché ad un collegio di tre.

**3.** Come si evince dalla formulazione del quesito, l'Ente richiedente dubita dell'applicabilità di tale disposizione al comune di Tempio Pausania, in considerazione della specialità dell'autonomia della Regione Sardegna, che ha competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, e della circostanza che il comune medesimo è capoluogo di provincia (insieme con il Comune di Olbia).

Quanto al primo punto, si deve osservare che la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (e non già la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che reca modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione, citata impropriamente dall'Ente richiedente) attribuisce alla Regione Sardegna la potestà legislativa primaria *in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*, in forza della specifica previsione dell'art. 4 della legge medesima, che ha sostituito la lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale.

Circa la portata della suddetta modifica statutaria, va ricordato che la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 230, del 4 – 6 luglio 2001), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della

legge regionale istitutiva di altre quattro province, promossa dal Governo nazionale, ha riconosciuto la piena competenza della Regione nella materia, nella considerazione che *gli sviluppi normativi ... risultano così coerenti con l'interpretazione più ampia che all'innovazione contenuta nella legge costituzionale n° 2 del 1993 e all'art. 3, lettera b), dello Statuto della Regione Sardegna deve essere data, cioè col riconoscimento che la competenza a essa attribuita in materia di ordinamento degli enti locali e delle loro circoscrizioni comprende anche l'istituzione di nuove province.*

Ferma restando, dunque, per quanto finora esposto, la potestà legislativa esclusiva della Regione nella materia dell'ordinamento degli enti locali, si deve rilevare che, con riguardo alla struttura di uffici ed organi dei medesimi e, in specie, al numero dei componenti dell'organo di revisione economico – finanziaria, non si rinviene allo stato, nell'ambito della legislazione regionale, alcuna norma regolatrice.

A tale carenza normativa soccorre la previsione dell'art. 57 dello Statuto speciale di autonomia in forza del quale ... *nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.*

Appare, invece, irrilevante, in mancanza di specifica previsione normativa (statale e regionale) in proposito, la circostanza che l'ente richiedente sia capoluogo di provincia.

Alla stregua della disposizione sopra riportata, è, pertanto, indubbio che in sede di rinnovo dell'organo di revisione i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna siano tenuti a conformarsi al disposto dell'art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tutto ciò considerato, la Sezione

**DELIBERA**

nei termini di cui in parte motiva è reso il parere richiesto dal Comune di Tempio Pausania.

**ORDINA**

che la deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Tempio Pausania, al Direttore generale del Comune e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 luglio 2009.

IL RELATORE

(Lucia d'Ambrosio)

IL PRESIDENTE

(Mario Scano)

Depositata in Segreteria in data 23/07/2009

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)

